

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 ottobre 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 agosto 2025, n. 27.

Reintroduzione delle tre preferenze e della rappresentanza di genere. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta). (26R00272)

Pag. 1

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2025, n. 28.

Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e dello svolgimento della manifestazione multi-sportiva "Trofeo CONI Winter" per l'anno 2025. (26R00273)

Pag. 2

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2026, n. 1.

Incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, in provincia di Pavia. (26R00123)

Pag. 4

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 6 marzo 2026, n. 1.

Istituzione dei servizi integrati zerosei nel sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia nella Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale sul commercio 2010. (26R00105)

Pag. 4

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2026, n. 1.

Elenco regionale dei responsabili unici del progetto. Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 relative all'istituzione di commissioni speciali. (26R00222)

Pag. 11

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2026, n. 2.

Promozione e valorizzazione dei percorsi della conoscenza storica del novecento. (26R00223)

Pag. 13

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2026, n. 3.

Servizio di psicologia scolastica. (26R00224)

Pag. 15

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2026, n. 3.

Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. (26R00089)

Pag. 17

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 gennaio 2026, n. 3.

Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. (26R00084)

Pag. 20

LEGGE 19 febbraio 2026, n. 4.

Norme riguardanti gli enti locali. (26R00090)

Pag. 22

LEGGE 13 marzo 2026, n. 5.

Riconoscimento di Comiso "Città della pace". (26R00116)

Pag. 24





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 agosto 2025, n. 27.

Reintroduzione delle tre preferenze e della rappresentanza di genere. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 46 del 19 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO CON LA MAGGIORANZA
ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI;

IL REFERENDUM SVOLTOSI IN DATA 10 AGOSTO 2025
HA AVUTO ESITO FAVOREVOLE;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione all'art. 1 della legge regionale
12 gennaio 1993, n. 3*

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di esprimere preferenze, all'interno della lista votata, per un numero di candidati non superiore a tre, nei modi stabiliti dalla presente legge.».

Art. 2.

Modificazione all'art. 17 della l.r. n. 3/1993

1. Il comma 3 dell'art. 17 della l.r. n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«3. Accanto a ogni singolo contrassegno sono tracciate tre linee orizzontali per consentire all'elettore di esprimere le preferenze per un numero di candidati della lista votata non superiore a tre. Sono vietati altri segni o indicazioni».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 34 della l.r. n. 3/1993

1. L'art. 34 della l.r. n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*Voti di lista ed espressione delle preferenze*). — 1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può manifestare un voto di preferenza per un numero di candidati della lista da lui votata non superiore a tre.

3. Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.

4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o più candidati tutti compresi nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista cui appartengono i candidati prescelti.

5. Se l'elettore ha indicato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

6. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a tre, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.

7. Sono vietati altri segni o indicazioni».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 35 della l.r. n. 3/1993

1. L'art. 35 della l.r. n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Modalità di espressione delle preferenze*). — 1. Le preferenze espresse sono valide purché siano comprese negli spazi a fianco del contrassegno votato.

2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

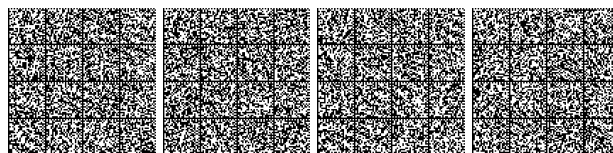
3. La preferenza può essere espressa scrivendo, invece del cognome, il numero arabo corrispondente alla posizione in lista del candidato che si intende votare.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, può scriverne uno soltanto. L'indicazione di entrambi i cognomi è obbligatoria, a pena di annullamento del voto di preferenza, quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

5. Le preferenze espresse in numero sono nulle se ne derivi incertezza. Esse si considerano non apposte, ma resta valido il voto di lista.

6. Sono nulle le preferenze in cui i candidati non siano designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista. Sono, altresì, nulle le preferenze per uno o più candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso le preferenze mediante uno o più numeri negli spazi posti a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista cui appartiene il contrassegno medesimo».



Art. 5.

Modificazione all'art. 40 della l.r. n. 3/1993

1. Al comma 5 dell'art. 40 della l.r. n. 3/1993, le parole: «e l'eventuale preferenza espressa» sono sostituite dalle seguenti: «e le eventuali preferenze espresse».

Art. 6.

Modificazione all'art. 41 della l.r. n. 3/1993

1. Il comma 2 dell'art. 41 della l.r. n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«2. È valido, intendendosi votata la lista di appartenenza del candidato o dei candidati prescelti, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di preferenze per uno o più candidati appartenenti alla medesima lista.».

Art. 7.

Sostituzione delle tabelle B e B-bis della l.r. n. 3/1993

1. Le tabelle B e B-bis allegate alla l.r. n. 3/1993 sono sostituite dalle tabelle B e B-bis allegate alla presente legge.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 agosto 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

26R00272

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2025, n. 28.

Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e dello svolgimento della manifestazione multi-sportiva «Trofeo CONI Winter» per l'anno 2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 64 del 16 dicembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. In considerazione del rilievo turistico-promozionale legato all'organizzazione in Valle d'Aosta di grandi manifestazioni ed eventi sportivi, al fine di promuovere l'immagine della regione e l'offerta turistica del suo territorio, a livello nazionale e internazionale, la presente legge disciplina gli interventi regionali finalizzati al sostegno dell'organizzazione e dello svolgimento della manifestazione multi-sportiva «Trofeo CONI Winter» per l'anno 2025.

Art. 2.

Contributo concedibile

1. È concesso, a favore del soggetto organizzatore, Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) - Comitato regionale Valle d'Aosta, un contributo massimo di euro 400.000 per l'anno 2025 per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione di cui all'art. 1.

2. Fermo restando l'importo massimo previsto dal comma 1, il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della differenza tra le spese ritenute ammissibili effettivamente sostenute, anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e i ricavi eventualmente percepiti dal soggetto organizzatore derivanti da sponsorizzazioni, da altri contributi pubblici e da altre fonti.

Art. 3.

Iniziative agevolabili

1. Possono essere ammesse al contributo di cui all'art. 2 le spese relative alle seguenti iniziative finalizzate all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione «Trofeo CONI Winter» anno 2025:

a) realizzazione di attività promozionali dell'offerta turistica della Valle d'Aosta, del territorio regionale, dei comuni interessati e della manifestazione;



b) acquisizione di materiali e di servizi per l'allestimento di strutture e infrastrutture strettamente funzionali allo svolgimento della manifestazione di cui all'art. 1, e in particolare alle cerimonie di apertura e di chiusura e alle gare, nonché di installazioni e servizi per riprese televisive o per altre finalità;

c) acquisto di beni e servizi per attività di comunicazione e di promozione della manifestazione, di allestimento delle *location* in cui si terranno le cerimonie di apertura e di chiusura, di trasporto, di uso delle piste su cui si svolgeranno le gare, di assistenza alle gare, ivi compresa quella sanitaria, di ospitalità, di animazione e di *catering* o per altre finalità;

d) acquisto di materiali per le gare, *gadget* e divise.

Art. 4.

Disposizioni procedurali

1. Il contributo di cui all'art. 2 è concesso, con provvedimento del soggetto responsabile della struttura regionale competente in materia di organizzazione di grandi eventi di interesse turistico, di seguito denominato soggetto competente, previa presentazione da parte del soggetto organizzatore di apposita domanda, corredata di una relazione illustrante le spese e le entrate programmate, con il relativo dettagliato preventivo, oltre che dell'eventuale ulteriore documentazione stabilita con la deliberazione di cui all'art. 5.

2. Alla liquidazione del contributo si provvede a consuntivo, anche in più soluzioni, previa presentazione di una relazione illustrante le spese effettivamente sostenute e i ricavi effettivamente conseguiti, nonché la relativa documentazione giustificativa.

3. Su richiesta del soggetto organizzatore beneficiario, il contributo può essere liquidato a titolo di anticipazione, nei limiti dell'80 per cento delle somme concesse, previa presentazione di apposita e idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.

4. Sono ammesse a contributo, al netto dei ricavi eventualmente conseguiti, le spese sostenute dal soggetto organizzatore, se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda, nel caso in cui la manifestazione non abbia avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause comunque a esso non imputabili, come tali riconosciute con provvedimento del soggetto competente.

5. L'eventuale rigetto della domanda o la revoca del contributo di cui all'art. 2 nonché la decadenza dallo stesso o la presa d'atto della rinuncia sono disposti, con provvedimento del soggetto competente, in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese, di mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli, di perdita dei requisiti richiesti dalla presente legge o di mancato rispetto delle disposizioni della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 5. In caso di revoca, di decadenza o di rinuncia, il soggetto organizzatore beneficiario è

tenuto alla restituzione degli importi ricevuti maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione del beneficio economico e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

Art. 5.

Rinvio

1. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione della presente legge, compresi il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità e i termini procedurali per la presentazione della domanda, per la concessione, la rendicontazione delle spese e dei ricavi e la liquidazione del contributo, anche in più soluzioni.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 400.000, per l'anno 2025.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2025/2027 nella missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 1 (spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 03 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti) per euro 400.000 per l'anno 2025.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 5 dicembre 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

26R00273



REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2026, n. 1.

Incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, in provincia di Pavia.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 5 del 30 gennaio 2026)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. Il Comune di Lirio è incorporato nel Comune di Montalto Pavese, in Provincia di Pavia.

Art. 2.

Rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del comune incorporante

1. I rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del Comune di Montalto Pavese, a seguito dell'incorporazione del Comune di Lirio, sono regolati dalla Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Ai rimborsi delle spese sostenute dai comuni per la consultazione popolare di cui all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, quantificabili entro il limite massimo di euro 7.526,00 nell'anno 2026, si provvede nell'ambito delle risorse appositamente stanziato alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 gennaio 2026

FONTANA

26R00123**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 6 marzo 2026, n. 1.

Istituzione dei servizi integrati zerosei nel sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia nella Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale sul commercio 2010.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige - Straordinario n. 1 del 6 marzo 2026 - n. 10/2026 Sez. Gen.)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

OGGETTO, FINALITÀ E ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE E D'ISTRUZIONE PER L'INFANZIA

Art. 1.

Oggetto

1. Questa legge disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento diretti a istituire i servizi integrati zerosei all'interno del sistema dei servizi di educazione e d'istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

2. Fatto salvo quanto previsto da questa legge, per quel che riguarda l'organizzazione e la gestione del servizio di scuola dell'infanzia resta fermo quanto stabilito dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977), e per quel che riguarda i servizi educativi per la prima infanzia quanto stabilito dalla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002).



3. L'istituzione dei servizi integrati zerosei si inserisce nel quadro vigente di organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia e della scuola dell'infanzia mettendo in collegamento i due segmenti, in base al principio della continuità del progetto pedagogico di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche attraverso la realizzazione di servizi specifici, ai sensi dell'art. 4, salvaguardando, comunque, la specificità del patrimonio pedagogico maturato e l'autonomia organizzativa e di impianto definita dalla legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 e dalla legge provinciale sugli asili nido 2002.

4. I servizi di conciliazione, comunque denominati, non rientrano tra le tipologie di servizi disciplinati da questa legge e ad essi continua ad applicarsi l'art. 9, comma 2, lettera *c*), della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011). In ogni caso al fine di preservare i rapporti educativi instaurati e le relazioni per tutte le bambine e i bambini sono favorite anche per questi servizi le esperienze di continuità educativa e di accompagnamento all'ingresso nella scuola dell'infanzia, tramite la collaborazione tra le diverse articolazioni dei servizi e attività di raccordo.

Art. 2.

Finalità

1. La Provincia con questa legge investe sull'infanzia quale età formativa fondamentale nell'arco della vita, coerentemente con le leggi provinciali in materia di nidi di infanzia e scuole dell'infanzia, con le politiche perseguite a livello provinciale e con l'obiettivo di fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. La Provincia promuove, in coerenza con le progettualità zerosei, la continuità con la scuola primaria attraverso forme di coordinamento e raccordo pedagogico e curricolare.

2. Nell'ambito del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia la Provincia favorisce la cura e l'educazione delle bambine e dei bambini e l'accesso generalizzato a servizi di qualità anche per la loro funzione di prevenzione di possibili fattori di rischio evolutivo e di emarginazione nonché di promozione del successo formativo e di riduzione delle disuguaglianze sociali nel lungo periodo. La Provincia sostiene la primaria funzione genitoriale e opera in una dimensione di alleanza educativa con le famiglie; presta inoltre attenzione alle diversità culturali nelle loro varie espressioni e, a livello locale, riconosce e rispetta le aree linguistiche e le identità culturali ladine, mochen e cimbre.

3. Gli interventi provinciali considerano unitariamente il percorso zero-sei anni, valorizzando il principio di continuità e coerenza dello sviluppo infantile attraverso raccordi stabili e continuativi tra le diverse articolazioni del sistema e comuni attività di progettazione, formazione e coordinamento. A tal fine la Provincia sostiene la continuità nelle relazioni tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, anche a livello sperimentale, e la creazione di servizi integrati zerosei.

4. La Provincia persegue l'obiettivo di integrazione del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia attraverso:

a) l'attivazione di scambi sinergici fra le varie componenti del sistema stesso al fine di condividere valori e progetti congruenti per garantire alle bambine e ai bambini, in collaborazione con le famiglie, plurime opportunità educative e per favorire lo sviluppo delle potenzialità e delle competenze individuali nella delicata fascia di sviluppo fra zero e sei anni;

b) la definizione di modalità, caratteristiche, condizioni organizzative e di finanziamento dei servizi integrati zerosei;

c) l'esercizio di funzioni di coordinamento sul territorio e a livello di sistema, per assicurare un rapporto continuativo con le comunità locali e con la complessiva rete territoriale dei servizi;

d) la promozione di attività qualificate di formazione del personale educativo e scolastico, nonché delle figure di coordinamento;

e) l'adozione di politiche finalizzate ad agevolare l'accessibilità ai servizi, nelle loro articolazioni pubbliche e private;

f) l'attivazione di processi di indirizzo, regolazione, monitoraggio e valutazione del sistema;

g) la regolazione dei rapporti istituzionali tra le componenti del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia.

Art. 3.

Articolazione del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia

1. Il sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia è composto:

a) dai servizi educativi per la prima infanzia, come individuati dall'art. 2 della legge provinciale sugli asili nido 2002, che accolgono le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi e, con le famiglie, concorrono alla loro cura, educazione e socializzazione;

b) dalle scuole dell'infanzia, che accolgono le bambine e i bambini come previsto dalla legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977;

c) dai servizi integrati zerosei, che sono rivolti a gruppi di bambine e di bambini della fascia di età tra zero e sei anni.

2. Il sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia si attua anche mediante le seguenti modalità gestionali e organizzative:

a) la messa in comune dei servizi di supporto e ausiliari correlati al funzionamento delle strutture educative e scolastiche, che costituiscono un primo livello di continuità gestionale con finalità di ottimizzazione delle risorse strumentali;

b) l'utilizzo di spazi in comune tra strutture adiacenti, che consentono la realizzazione di percorsi di continuità strutturati e permanenti e la condivisione di esperienze;



c) lo sviluppo di progetti di continuità anche a distanza tra strutture dislocate in territori contigui, funzionali a costruire pratiche collaborative, di scambio e di conoscenza più allargata tra bambine e bambini anche nella non prossimità;

d) altre forme organizzative che sviluppano sinergie organizzative ed economiche tra i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dalla legge provinciale sugli asili nido 2002 e il sistema delle scuole provinciali ed equiparate dell'infanzia.

Capo II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI ZEROSEI

Art. 4.

Organizzazione dei servizi integrati zerosei

1. I servizi integrati zerosei si distinguono da altre modalità di realizzazione della continuità educativa per la stabilità del gruppo costituito e per la realizzazione di percorsi educativi, anche in comune, nell'annualità educativa e nel periodo evolutivo zero-sei anni.

2. I servizi integrati zerosei si caratterizzano per la presenza di età diverse, tenendo conto delle esigenze specifiche di ciascuna di esse e più in generale delle condizioni di sostenibilità organizzativa del progetto. I servizi integrati zerosei, denominati «poli zerosei», possono essere attivati:

a) in comuni con la presenza sia di scuole dell'infanzia che di nidi d'infanzia, che sono in condizioni di contiguità;

b) in comuni, o frazioni, con la presenza solo di scuole dell'infanzia, dando così accoglienza all'interno della scuola con disponibilità di spazi, anche a bambine e bambini di età zero-tre anni, specialmente in zone periferiche altrimenti sprovviste di servizi ad essi dedicati;

c) in comuni con la presenza di scuole dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quindici bambini dove non c'è prossimità di servizi per la prima infanzia; in questo caso, anche per salvaguardare il mantenimento del servizio e dell'occupazione, la Provincia valuta con particolare attenzione il contesto e adotta, con specifico provvedimento, eventuali interventi per ottimizzare le condizioni attuative dei progetti, anche in deroga a quanto previsto in materia di dotazione organica del personale educatore e insegnante.

Art. 5.

Modalità di gestione dei servizi integrati zerosei

1. I titolari e i gestori del servizio di nido d'infanzia e di scuola dell'infanzia collaborano nella progettazione ed erogazione dei servizi integrati zerosei, al fine di assicurare la necessaria coerenza delle attività per promuovere e attuare una vera prospettiva pedagogica e culturale in linea con le finalità indicate nell'art. 2.

2. Il comune, che è l'unico soggetto titolare dei servizi relativi alla fascia di età zero-tre anni, gestisce i servizi integrati relativi a questa fascia di età, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge provinciale sugli asili nido 2002. Nei territori dove non è presente il servizio di nido d'infanzia il comune può gestire il servizio integrato per la fascia di età zero-tre anni anche mediante convenzione con altri comuni o la comunità dove è già attivato il servizio di nido d'infanzia.

3. Per la fascia di età tre-sei anni inserita nei servizi integrati restano confermate le modalità di gestione previste dalla legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977.

Art. 6.

Attivazione dei servizi integrati zerosei

1. La Provincia promuove, coordina e autorizza l'attivazione dei servizi integrati zerosei, su proposta dei titolari o dei gestori di servizi del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia, tenendo conto dei posti presso i nidi dell'infanzia e i servizi per i bambini della fascia di età zero-tre anni già presenti sul territorio di riferimento. L'attivazione è effettuata sulla base di un progetto ed è subordinata alla definizione di un'intesa tra la Provincia, il comune titolare del servizio zerosei e l'eventuale ente gestore della scuola dell'infanzia equiparata; l'intesa definisce in particolare gli aspetti organizzativi, amministrativi e di coordinamento dei servizi integrati zerosei.

2. In fase di predisposizione dei progetti di servizi integrati zerosei particolare attenzione è posta alle modalità di costituzione dei gruppi, mettendo a frutto lo specifico patrimonio conoscitivo dello sviluppo dei bambini elaborato dai nidi e dalle scuole dell'infanzia nel rispetto dei seguenti criteri:

a) tutelare il primo anno di vita delle bambine e dei bambini, periodo che si contraddistingue per bisogni di cura e di attenzione individualizzata;

b) prevedere una presenza equilibrata di età delle bambine e dei bambini nel rispetto dei parametri previsti per le fasce di età zero-tre anni e tre-sei anni e nel limite numerico massimo per ciascuna sezione stabilito dalla Giunta provinciale;

c) valorizzare all'interno del gruppo costituito la presenza di bambine e bambini di età diverse per sostenere relazioni allargate favorevoli allo sviluppo di competenze relazionali, sociali e cognitive;

d) modulare i tempi della giornata educativa a misura delle fasce di età interessate e accompagnare, tramite la progressiva conoscenza e frequentazione tra bambini, il consolidamento e la fluidità delle relazioni in una dimensione di lavoro aperto.

3. I progetti di servizi integrati zerosei prevedono:

a) la definizione di un progetto educativo che espliciti, tra l'altro, le motivazioni e la scelta di localizzazione, la composizione dei gruppi, i criteri di impostazione pedagogica e metodologica;

b) il coinvolgimento attivo e preventivo del personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia nelle valutazioni di tipo organizzativo e pedagogico;



c) la previsione di una formazione diretta a sostenere l'integrazione delle competenze professionali reciprocamente maturate nei nidi e nelle scuole dell'infanzia rispetto allo sviluppo delle bambine e dei bambini in età zero-sei anni, il potenziamento delle competenze osservative e di gestione dei gruppi di bambini di età differenziata, la riflessività sulla progettazione;

d) la previsione di una comunicazione costante alle famiglie volta alla conoscenza del percorso e dell'evoluzione dello stesso.

4. L'attivazione dei servizi integrati zerosei è subordinata ad autorizzazione della Provincia, sulla base di quanto stabilito:

a) dal piano annuale previsto dall'art. 54 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, che ne definisce anche i finanziamenti necessari per sostenere l'attivazione dei progetti dei servizi integrati, nei limiti delle risorse stanziare nel piano medesimo per i bambini della fascia di età tre-sei anni e nel protocollo di finanza locale, per i bambini della fascia di età zero-tre anni;

b) dagli standard strutturali, organizzativi, qualitativi e di funzionamento dei servizi integrati zerosei approvati dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, che in particolare definisce la dotazione di personale, le procedure di attivazione e di istruttoria, le modalità e le tempistiche di presentazione dei progetti di servizi integrati zerosei, e le modalità di individuazione dei progetti.

Capo III

FORMAZIONE E COORDINAMENTO PEDAGOGICO NEI SERVIZI INTEGRATI ZEROSEI

Art. 7.

Formazione iniziale e continua nei servizi integrati zerosei

1. La formazione ha l'obiettivo di incrementare il patrimonio culturale e operativo del personale e le competenze pedagogiche e relazionali fondamentali nello svolgimento delle professioni educative.

2. La Provincia attiva le azioni ritenute necessarie per accompagnare il personale dei servizi integrati zerosei nella formazione iniziale sotto il profilo pratico e laboratoriale e integrare gli aspetti contenutistici con l'esperienza professionale.

3. I titolari e i gestori dei servizi integrati zerosei supportano, nel rispetto delle procedure in essere e con il coordinamento della Provincia, le attività di formazione continua facilitanti la cooperazione tra le figure educative del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia.

4. La Provincia può programmare, a cadenza periodica, anche in collaborazione con le università, ulteriori percorsi di formazione del personale, rispetto a quelli definiti ai sensi del comma 2, volti a valorizzare le professionalità presenti nel complessivo sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia. Questi percorsi sono orientati, in particolare, allo sviluppo delle competenze nell'ambito della

gestione dei gruppi di lavoro necessarie per sviluppare un funzionale coordinamento interno ai servizi educativi per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia e per potenziare il ruolo proattivo del personale.

Art. 8.

Coordinamento pedagogico

1. I coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia e quelli delle scuole dell'infanzia, in particolare dove sono attivati i servizi integrati zerosei, garantiscono una funzione di coordinamento pedagogico territoriale assicurando agli interventi educativi omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale; per garantire questa funzione le due figure professionali cooperano per favorire una riflessione pedagogica comune, una progettualità coerente nonché la messa a punto e la socializzazione delle buone pratiche.

2. La Provincia svolge un ruolo di indirizzo e di sostegno tecnico, nonché di regia dei servizi integrati zerosei avvalendosi delle proprie strutture e dei propri coordinatori pedagogici, previsti dall'art. 24 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977. Al fine di garantire l'espansione e la qualificazione dei servizi integrati zerosei la Provincia attiva e raccorda i coordinamenti pedagogici territoriali in ambiti territoriali omogenei, d'intesa con gli enti locali.

3. La Provincia si avvale anche di un tavolo tecnico-istituzionale, a supporto dell'obiettivo provinciale di favorire il raccordo e l'integrazione dei servizi integrati zerosei. Il tavolo assume la funzione di organismo consultivo e propositivo riguardo a progetti e iniziative di comune interesse, nonché di incontri e scambi di informazioni. Per i servizi relativi a popolazioni e territori di cui alla legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008), può essere costituito un sottogruppo apposito che preveda anche il coinvolgimento degli istituti culturali per le popolazioni di minoranza. Per la partecipazione al tavolo tecnico-istituzionale e ai suoi sottogruppi non è previsto nessun compenso, né rimborso delle spese. La Giunta provinciale disciplina la modalità di istituzione, composizione, organizzazione e funzionamento del tavolo.

Capo IV

FUNZIONI NEI SERVIZI INTEGRATI ZEROSEI

Art. 9.

Funzioni della Provincia

1. La Provincia svolge una funzione sovraordinata di indirizzo, regolazione e pianificazione dei progetti per la realizzazione e la gestione dei servizi integrati zerosei, come descritti nell'art. 4, al fine di garantire una cornice di riferimento unitaria e comune sull'intero territorio provinciale. In particolare:

a) nel periodo di avvio dei servizi integrati zerosei cura, con strumenti e modalità appropriate, il raccordo



tra i servizi educativi per la prima infanzia e le scuole dell'infanzia, con particolare riferimento al passaggio delle bambine e dei bambini dall'uno all'altro contesto educativo, coinvolgendo i soggetti attivi nel settore presenti nel territorio;

b) promuove l'attivazione di nuovi servizi integrati zero-sei, anche attraverso soluzioni flessibili e modulate sulla concreta realtà del territorio provinciale, tenendo conto dei posti presso i nidi dell'infanzia e i servizi per i bambini della fascia di età zero-tre anni già presenti sul territorio di riferimento, delle peculiarità esistenti per conformazione e tipologia del territorio e della distribuzione della domanda sociale di servizi educativi per la prima infanzia;

c) stabilisce gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi e di funzionamento dei servizi integrati zero-sei, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b);

d) effettua l'istruttoria dei progetti dei servizi integrati zero-sei presentati dai titolari e dai gestori dei servizi integrati zero-sei e ne autorizza l'attivazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4;

e) attua il coordinamento delle iniziative relative alla fascia di età zero-sei anni per l'intero sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia, anche attraverso i coordinatori pedagogici della Provincia, e sostiene la continuità nelle relazioni tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia; il coordinamento è volto ad assicurare un quadro di riferimento pedagogico condiviso e standard riconosciuti;

f) attiva direttamente e in collaborazione con gli altri enti interessati, iniziative congiunte di formazione nell'ambito del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia, volte sia al personale educativo e scolastico dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, sia al personale con funzione di coordinamento pedagogico territoriale, al fine di incrementare una comune cultura pedagogica, ai sensi dell'art. 7, e favorire la coesione territoriale;

g) costituisce il tavolo tecnico-istituzionale previsto dall'art. 8, comma 3, e favorisce, a livello territoriale, modalità stabili di lavoro tra i coordinamenti dei servizi educativi per la prima infanzia e della scuola dell'infanzia;

h) attua il monitoraggio delle iniziative del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia e provvede alla valutazione della qualità e dei risultati raggiunti, ai sensi dell'art. 12;

i) sviluppa il sistema informativo provinciale di settore, ai sensi dell'art. 12, comma 3.

Art. 10.

Funzioni dei comuni

1. I comuni concorrono alla realizzazione dei servizi integrati zero-sei attraverso le seguenti azioni:

a) la programmazione, nel rispetto della pianificazione stabilita dalla Provincia ai sensi dell'art. 9, di una rete articolata di servizi educativi per la prima infanzia, orientata a favorire lo sviluppo del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia e a creare le basi per promuovere una cultura pedagogica sempre più integrata e unitaria rispetto alla fascia di età considerata;

b) proporre alla Provincia l'attivazione di progetti di servizi integrati zero-sei elaborati anche in collaborazione con i soggetti gestori dei servizi in relazione all'idoneità delle strutture e a criteri di contiguità con la scuola;

c) collaborare con la Provincia per il coordinamento locale delle iniziative di promozione del sistema di educazione e di istruzione per l'infanzia;

d) supportare interventi di formazione e di qualificazione del personale educativo nel quadro di una politica formativa di accrescimento delle competenze e valorizzazione del personale come definito dall'art. 9, comma 1, lettera f);

e) collaborare, nell'ambito del tavolo tecnico-istituzionale previsto dall'art. 8, comma 3, alla definizione di linee d'indirizzo per la gestione dei servizi integrati zero-sei e per interventi comuni di formazione e qualificazione del personale educativo;

f) rilevare le esigenze e le dinamiche occupazionali e di conciliazione vita-lavoro delle famiglie e le connesse possibilità di innovazione dei servizi;

g) vigilare sul corretto funzionamento dei servizi integrati zero-sei per la fascia di età zero-tre anni.

Art. 11.

Funzioni dei gestori dei servizi integrati zero-sei

1. I gestori dei servizi integrati zero-sei concorrono all'attuazione di questa legge, promuovendo e garantendo il funzionamento dei servizi loro affidati e curando il livello organizzativo e gestionale connesso. Essi assicurano anche funzioni di coordinamento pedagogico ed esercitano un ruolo attivo nei servizi integrati zero-sei nel:

a) tenere le relazioni istituzionali con la Provincia e con i comuni per creare condizioni di realizzazione di percorsi di continuità e di servizi integrati zero-sei;

b) collaborare alla rilevazione delle esigenze e delle possibilità esistenti rispetto alla promozione dei servizi integrati zero-sei come indicato dall'art. 10, comma 1, lettera f);

c) garantire il corretto funzionamento dei servizi loro affidati e far crescere nel territorio il sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia;

d) proporre alla Provincia e ai comuni l'attivazione di servizi integrati zero-sei in relazione all'idoneità delle strutture e a criteri di contiguità tra servizi educativi per la prima infanzia e scuola dell'infanzia;

e) sostenere l'adeguata formazione del personale e favorire interventi di formazione funzionali anche alla qualità dei progetti;

f) collaborare per il coordinamento di tutte le iniziative locali relative ai servizi integrati zero-sei, per assicurare la necessaria unitarietà e le azioni di puntuale verifica anche all'interno del tavolo tecnico-istituzionale previsto dall'art. 8, comma 3;

g) applicare le politiche tariffarie definite dal soggetto pubblico.



Capo V

VALUTAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATI ZEROSEI

Art. 12.

Controllo e monitoraggio

1. La Provincia coordina e monitora le iniziative relative ai progetti autorizzati di servizi integrati zerosei sostenendone il miglioramento continuo per garantire linee comuni e unitarie, attuare una puntuale verifica delle azioni intraprese e disporre di elementi di valutazione sull'impatto dei servizi stessi e sull'andamento dei progetti.

2. Per realizzare il monitoraggio la Provincia elabora le modalità di rilevazione, stabilendo i criteri e le tipologie di dati necessari al confronto tra le esperienze locali e alla valutazione degli esiti raggiunti, dando evidenza, in particolare, alle opportunità educative per le bambine e i bambini delle varie fasce di età, nonché alla qualità nell'erogazione del servizio.

3. Per promuovere una progressiva e più consistente informatizzazione del sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia nel suo insieme, in modo da garantire il governo dei dati e la trasparenza delle informazioni raccolte, oltre che la velocizzazione nella gestione delle procedure, la Provincia, contestualmente all'attivazione dei servizi integrati zerosei, implementa il proprio sistema informativo in coerenza con il sistema informativo nazionale previsto dall'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 65 del 2017.

Art. 13.

Strumenti per lo sviluppo della qualità

1. La Provincia prevede strumenti idonei ad accompagnare le fasi successive di implementazione dei servizi integrati zerosei, consolidare la loro espansione sul territorio e sviluppare progetti stabilmente inseriti nella programmazione territoriale dei servizi.

2. Sulla base dei documenti programmatici provinciali e nazionali per i servizi educativi per la prima infanzia e le scuole dell'infanzia e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, la Provincia elabora una specifica documentazione pedagogica che raccoglie in particolare:

a) le linee d'indirizzo provinciali per i servizi integrati per delineare un quadro di riferimento unitario e rendere esplicite e trasparenti anche alle famiglie le tappe di costruzione della nuova prospettiva educativa; le linee d'indirizzo stabiliscono criteri, requisiti, modalità e procedure per lo sviluppo ulteriore dei progetti;

b) un curriculum della fascia di età zero-sei anni, quale progetto educativo esplicito e innovativo volto al raggiungimento delle finalità proprie dando forma a proposte e opportunità a sostegno delle potenzialità delle bambine e dei bambini della fascia di età zero-sei anni; nel curriculum confluiscono gli elementi caratterizzanti la progettualità e i progetti di servizi integrati zerosei, unitamente ai riferimenti e contenuti essenziali per garantire continuità al percorso zero-sei anni.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Modificazioni della legge provinciale sugli asili nido 2002 e di altre leggi provinciali dove ricorre l'espressione servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Le parole: «servizi socio-educativi per la prima infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «servizi educativi per la prima infanzia» nelle disposizioni della legge provinciale sugli asili nido 2002 che seguono:

- a) nel titolo della legge;
- b) nei commi 1 e 2-bis dell'art. 1;
- c) nella rubrica, nel comma 1 e nell'alinea del comma 2 dell'art. 2;
- d) nel comma 2 dell'art. 3-bis;
- e) nel comma 1 dell'art. 5;
- f) nelle lettere c), d), g) e h) del comma 1 dell'art. 9;
- g) nelle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 10;
- h) nelle lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 11-ter.

2. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale sugli asili nido 2002 le parole: «opportunità socio-educative» sono sostituite dalle seguenti: «opportunità educative».

3. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sugli asili nido 2002 le parole: «servizio educativo e sociale» sono sostituite dalle seguenti: «servizio educativo».

4. Nel comma 1-bis dell'art. 3 della legge provinciale sugli asili nido 2002 le parole: «servizi del sistema socio-educativo per la prima infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «servizi del sistema educativo per la prima infanzia».

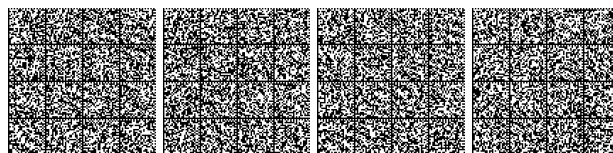
5. Nella rubrica dell'art. 6 della legge provinciale sugli asili nido 2002 le parole: «servizi socio-educativi della prima infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «servizi educativi per la prima infanzia».

6. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale sugli asili nido 2002 le parole: «servizi socio-educativi istituiti» sono sostituite dalle seguenti: «servizi educativi per la prima infanzia istituiti».

7. Nella lettera d) del comma 1 dell'art. 14-ter della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001), le parole: «servizi socio-educativi per la prima infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «servizi educativi per la prima infanzia».

8. Nel comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003), le parole: «servizi socio-educativi per la prima infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «servizi educativi per la prima infanzia».

9. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), le parole: «servizi socio-educativi per la prima infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «servizi educativi per la prima infanzia».



10. Nella lettera *a*) del comma 2 e nel comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), le parole: «servizi socio-educativi per la prima infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «servizi educativi per la prima infanzia».

11. Nella rubrica, nel comma 1 e nel comma 4 dell'art. 10-ter della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: «servizi socio-educativi» sono sostituite dalle seguenti: «servizi educativi».

12. Nel comma 1 dell'art. 28 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022), le parole: «servizi socio-educativi per la prima infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «servizi educativi per la prima infanzia».

Art. 15.

Disposizioni finali e transitorie

1. Nei primi tre anni di applicazione di questa legge è valutata la progettualità dei titolari e dei gestori dei servizi integrati zerosei e favorita la ricerca pedagogica sul campo delle soluzioni organizzative ottimali. Durante questo periodo la Provincia effettua una valutazione costante sui progetti attivati e sui risultati raggiunti anche attraverso il tavolo tecnico-istituzionale previsto dall'art. 8, comma 3, se istituito, e al termine del triennio elabora la documentazione pedagogica prevista dall'art. 13, comma 2.

2. Se i servizi integrati zerosei sono attivati in strutture già esistenti adibite a scuole dell'infanzia, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi il soggetto gestore, se non è superato l'affollamento teorico massimo previsto in progetto per la struttura e il numero di personale e bambini relativi alla fascia di età zero-tre non è superiore a trenta unità, provvede alla valutazione del rischio incendio, mediante l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), rispettivamente per gli asili nido e le scuole dell'infanzia.

3. I servizi sperimentali funzionanti alla data di entrata in vigore di questa legge si adeguano ad essa, e sono autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'art. 6, entro il 31 agosto 2027.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

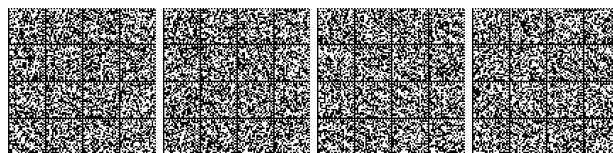
1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 6, stimate nell'importo di 222.000 euro per l'anno 2026 e 444.000 per l'anno 2027, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 666.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 7, commi 2 e 4, con riferimento alle scuole dell'infanzia, stimate nell'importo di 50.000 euro per l'anno 2026 e 75.000 euro per l'anno 2027, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 112.500 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

3. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 7, commi 2 e 4, con riferimento ai nidi d'infanzia, stimate nell'importo di 50.000 euro per l'anno 2026 e 75.000 euro per l'anno 2027, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 112.500 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

4. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 12, comma 3, stimate nell'importo di 50.000 euro per l'anno 2026, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 08 (Statistica e sistemi informativi), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per il medesimo anno degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

5. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio provinciale.



Capo VII

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 LUGLIO 2010,
N. 17 (LEGGE PROVINCIALE SUL COMMERCIO 2010)

Art. 17.

*Integrazione dell'art. 8 della legge provinciale
sul commercio 2010*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

«4-bis. I periodi di tempo previsti dal comma 4 per l'autorizzazione temporanea e per la relativa proroga sono raddoppiati per gli esercizi commerciali che operano in località situate ad una altitudine superiore ai seicento metri sul livello del mare.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 marzo 2026

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

26R00105

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2026, n. 1.

Elenco regionale dei responsabili unici del progetto. Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 relative all'istituzione di commissioni speciali.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
- n. 4 Ordinario del 13 gennaio 2026)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e, in particolare, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modifiche, istituisce, in conformità alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 36/2023, l'elenco regionale dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a Responsabile unico del progetto (RUP), di seguito denominato Elenco regionale.

2. Ferme restando le disposizioni relative alle modalità di individuazione del RUP di cui all'art. 2 dell'Allegato I.2 al decreto legislativo n. 36/2023, l'Elenco regionale è finalizzato ad agevolare la possibilità per gli organismi, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione di nominare, nelle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di propria competenza, il RUP anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 36/2023, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui al citato Allegato I.2. al decreto legislativo n. 36/2023.

3. All'Elenco regionale possono accedere anche gli enti locali.

4. L'Elenco regionale è uno strumento volontario finalizzato ad agevolare la designazione di RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L'iscrizione nell'Elenco regionale non costituisce titolo automatico di nomina, né sostituisce le responsabilità e i poteri della stazione appaltante.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) codice, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modifiche;

b) RUP, il Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del codice in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 al codice;

c) Elenco regionale, l'Elenco regionale di cui all'art. 1, comma 1;

d) responsabile dell'Elenco regionale, il direttore della direzione regionale competente in materia di lavori pubblici;

e) istante, il dipendente di un'amministrazione pubblica che chiede l'iscrizione nell'Elenco regionale;

f) richiedente, la stazione appaltante che, in caso di carenza nel proprio organico, richiede la nomina di RUP di un dipendente appartenente ad un'altra amministrazione pubblica.

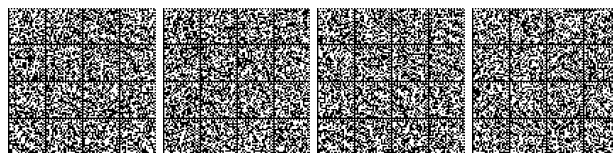
Art. 3.

Elenco regionale

1. L'elenco regionale è istituito presso la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici che ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica e informatica.

2. Possono iscriversi nell'elenco regionale i dipendenti di un'amministrazione pubblica in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato I.2 al codice.

3. L'Elenco regionale è suddiviso in sezioni per consentire al richiedente di poter individuare il RUP sulla base di criteri oggettivi definiti nella deliberazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), che facciano riferimento al



valore e alla procedura di affidamento nonché all'esperienza e alle competenze degli iscritti, anche tenendo conto della matrice delle competenze prevista dal progetto UE *ProcurComp* del 2020.

4. Nella definizione dei criteri per le iscrizioni nelle sezioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), la Regione valuta il previo coinvolgimento degli ordini e dei collegi professionali interessati, nonché delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e successive modifiche, competenti anche in *project management*.

5. Al fine di favorire la rotazione degli incarichi, ogni iscritto non può essere nominato RUP per più di tre affidamenti nel corso dell'anno solare, salvo deroghe adeguatamente motivate, comunicate dalla stazione appaltante al responsabile dell'Elenco regionale.

6. L'Elenco regionale è aggiornato periodicamente, e comunque, almeno semestralmente.

7. L'Elenco regionale e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Art. 4.

Comunicazioni dei soggetti iscritti nell'Elenco regionale

1. I soggetti iscritti nell'Elenco regionale sono tenuti a comunicare al responsabile dell'Elenco regionale:

a) le nomine ricevute successivamente all'iscrizione, al fine di consentire il monitoraggio e l'aggiornamento dei dati, anche con riferimento alla permanenza in una delle sezioni;

b) la cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica di appartenenza;

c) il trasferimento ad altra amministrazione pubblica;

d) la retribuzione percepita nell'ambito del progetto;

e) le ulteriori informazioni previste dalla deliberazione di cui all'art. 6.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono trasmesse entro trenta giorni ed effettuate secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 6, corredate dalla documentazione indicata dalla medesima deliberazione.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, in materia di conferimento o autorizzazione all'esercizio di incarichi.

Art. 5.

Osservatorio regionale di monitoraggio sul funzionamento dell'Elenco regionale

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, l'Osservatorio regionale di monitoraggio sul funzionamento dell'Elenco regionale, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti della Regione, degli ordini e collegi professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché delle associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi, competenti anche in *project management*, individuati nella deliberazione di cui all'art. 6.

3. Nella deliberazione di cui all'art. 6 sono definiti, altresì, i compiti dell'Osservatorio che, in particolare, monitora l'efficacia e i risultati derivanti dall'utilizzo dell'Elenco regionale, raccoglie dati e informazioni in merito all'applicazione delle relative disposizioni regionali e formula proposte alla Giunta regionale per lo sviluppo, l'implementazione e l'aggiornamento del medesimo Elenco.

4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione e ha durata quinquennale.

5. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate con regolamento interno.

6. L'istituzione dell'Osservatorio non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione è a titolo gratuito, pertanto, non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 6.

Deliberazione della Giunta regionale

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

a) le modalità di iscrizione in modalità digitale nell'Elenco regionale e di tenuta dello stesso;

b) i criteri e le modalità di cancellazione dall'Elenco regionale nonché le modalità per i relativi aggiornamenti;

c) le modalità secondo le quali il richiedente può avvalersi dell'Elenco regionale;

d) le modalità di pubblicazione dell'Elenco regionale sul sito istituzionale della Regione e dei relativi aggiornamenti, al fine di garantire la pubblicità degli atti e la trasparenza dell'attività amministrativa;

e) i criteri per la suddivisione dell'Elenco regionale in sezioni;

f) le ulteriori informazioni richieste dal soggetto iscritto nell'Elenco regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e);

g) le modalità per effettuare le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 1, e la documentazione da allegare;



h) le informazioni che il richiedente è tenuto a comunicare al responsabile dell'Elenco regionale nel caso nomini il RUP tra i soggetti iscritti nell'Elenco stesso;

i) i componenti dell'Osservatorio e i relativi compiti.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. All'istituzione e alla gestione dell'Elenco regionale si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

2. All'istituzione dell'Osservatorio si provvede senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 relative all'istituzione di commissioni speciali

1. All'art. 1 della legge regionale n. 6/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17 le parole: «fino al termine previsto dall'art. 15, comma 4, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine della legislatura»;

b) al comma 20 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli anni 2026, 2027 e 2028, gli oneri derivanti dal comma 16 sono aggiornati, rispettivamente, in euro 535.000,00, euro 535.000,00 ed euro 135.000,00 e alla relativa copertura si provvede mediante l'incremento, a valere sulle predette annualità, delle voci di spesa concernenti il personale di cui al programma 10 "Risorse umane" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Titolo 1 "Spese correnti" e la corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", Titolo 1 "Spesecorrenti".».

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione della presente legge.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

26R00222

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2026, n. 2.

Promozione e valorizzazione dei percorsi della conoscenza storica del novecento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 11 Ordinario del 5 febbraio 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione, nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo e costituzionali, persegue l'affermazione dei valori universali di libertà, uguaglianza e democrazia e sostiene una cultura della pace, promuovendo la collaborazione con scuole, enti locali ed enti del Terzo settore per conservare la memoria storica e trasmetterla alle nuove generazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni per promuovere e valorizzare i percorsi della conoscenza storica del Novecento, quali esperienze finalizzate a imprimere nelle coscienze delle nuove generazioni il valore degli eventi drammatici legati alla storia del Novecento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) percorso della conoscenza storica del Novecento, visita in presenza o in modalità virtuale, nel corso dell'anno scolastico, presso uno o più luoghi delle tragedie del Novecento del territorio regionale, nazionale ed estero da parte di studenti e personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, delle istituzioni formative di cui alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche, delle università pubbliche e private e degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), finalizzata a:

1) preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria degli eventi drammatici legati alla storia del Novecento;

2) valorizzare il ruolo e l'attività dei luoghi delle tragedie del Novecento;

3) potenziare gli strumenti rivolti allo studio e alla formazione;



4) promuovere la riflessione sul significato attuale dei drammatici eventi del Novecento per trarne insegnamento e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica;

b) luogo delle tragedie del Novecento, area del territorio regionale, italiano o estero, ove si sono svolti fatti storici legati agli eventi drammatici del Novecento o comunque evocativo degli stessi.

Art. 3.

Contributi regionali e soggetti beneficiari

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione concorre all'organizzazione e realizzazione dei percorsi della conoscenza storica del Novecento concedendo ogni anno, previo avviso pubblico, appositi contributi.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, previa presentazione di un progetto di percorso della conoscenza storica del Novecento, valutato secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), i seguenti soggetti:

a) scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative di cui alla legge regionale n. 5/2015, università pubbliche e private e ITS *Academy*;

b) enti locali, anche in condivisione con uno o più soggetti di cui alla lettera a);

c) enti del Terzo settore, purché in condivisione con uno dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

3. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi, con deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria della struttura competente, su domanda da presentarsi, a pena di improcedibilità, almeno novanta giorni prima della data di avvio del progetto, per iniziative ritenute particolarmente meritevoli ovvero per iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione.

Art. 4.

Deliberazione della Giunta regionale

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di istruzione, definisce con propria deliberazione, in particolare:

a) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3;

b) i criteri di valutazione del progetto di cui all'art. 3, comma 2, dando priorità al numero di studenti coinvolti, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) che accedono per la prima volta al contributo, ai progetti elaborati in condivisione e ai progetti corredati da materiali preparatori e di approfondimento idonei per la diffusione in rete;

c) le risorse per la copertura finanziaria dei contributi di cui all'art. 3 per l'anno di riferimento;

d) la percentuale dei contributi regionali di cui all'art. 3 e le relative modalità di erogazione;

e) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi di cui all'art. 3, nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate.

2. Nel caso di progetti di percorsi della conoscenza storica del Novecento elaborati in forma associata tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2 è individuato un soggetto capofila.

Art. 5.

Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati in relazione alle misure e agli strumenti previsti per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 06 «Servizi ausiliari all'istruzione» della missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Spesa per la promozione e la valorizzazione dei percorsi della conoscenza storica del Novecento», con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

26R00223



LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2026, n. 3.

Servizio di psicologia scolastica.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
- n. 13 Ordinario del 12 febbraio 2026)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute in materia di tutela della salute e istruzione di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché delle norme generali sull'istruzione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione, sostiene lo sviluppo della personalità e la formazione degli studenti, supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie, previene e contrasta i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.

Art. 2.

Servizio di psicologia scolastica

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina, con la presente legge, il Servizio di psicologia scolastica, di seguito denominato Servizio, configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche che si manifestano in ambito scolastico.

2. Il Servizio è finalizzato alla promozione del benessere psicofisico di studenti, insegnanti e dirigenti nonché del personale scolastico e, in particolare:

a) contribuisce al miglioramento della qualità della vita scolastica;

b) supporta le istituzioni scolastiche nello svolgimento delle loro funzioni educative;

c) favorisce, con la sua presenza e il suo lavoro, il benessere psicologico degli studenti e del personale all'interno delle scuole.

Art. 3.

Attività del Servizio

1. Il Servizio contribuisce, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia,

al potenziamento, in particolare, delle seguenti attività:

a) attività rivolte agli studenti, quali l'attivazione e/o il funzionamento di Sportelli di ascolto, lo sviluppo di competenze trasversali sociali, civiche e relazionali nonché del senso di autostima e autoefficacia, il contrasto alla diffusione delle dipendenze, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica, di situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, disagio relazionale e iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza;

b) attività rivolte agli insegnanti, ai dirigenti, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario nonché educativo, quali il sostegno e il supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali, il sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione della classe, la collaborazione nella gestione del dialogo con le famiglie.

2. Le attività del Servizio, realizzate tenendo conto dell'ordinamento di ciascuna istituzione scolastica, sono effettuate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di consenso informato.

3. Qualora dagli interventi individuali o collettivi ovvero dalle segnalazioni del dirigente emergano difficoltà che richiedono terapie specifiche, il Servizio fa riferimento ai servizi territoriali specialistici, nel rispetto delle relative competenze.

Art. 4.

Attuazione del Servizio

1. Il Servizio è attuato attraverso convenzioni tra le istituzioni scolastiche e psicologi iscritti al relativo ordine professionale, scelti, nell'ambito della propria autonomia, dalle istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e delle linee guida definite nel regolamento di cui all'articolo 7.

2. Il Servizio può essere attuato anche attraverso convenzioni tra le istituzioni scolastiche ricadenti nello stesso ambito territoriale definito nel regolamento regionale di cui all'articolo 7 e gli psicologi, secondo quanto previsto dal medesimo comma 1.

3. Il Servizio opera in coordinamento con i servizi socio-sanitari territoriali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, fatte salve le rispettive competenze.

Art. 5.

Contributi regionali

1. La Regione promuove il Servizio mediante la concessione di contributi alle istituzioni scolastiche per l'attuazione del Servizio.



2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, ivi incluse eventuali priorità, sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 7.

3. Le istituzioni scolastiche possono, altresì, attivare progetti ulteriori rispetto a quelli realizzati attraverso il Servizio, quale attività pedagogiche, educative e socioculturali, assumendo a proprio carico i relativi oneri aggiuntivi.

Art. 6.

Comitato regionale per il Servizio di psicologia scolastica

1. Il Comitato regionale per il Servizio di psicologia scolastica, di seguito Comitato per il Servizio, è istituito presso la Giunta regionale, con funzioni di monitoraggio, indirizzo, coordinamento e diffusione delle attività del Servizio.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina i componenti del Comitato per il Servizio che è coordinato e presieduto dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato.

3. Il Comitato per il Servizio è composto:

- a) dal Presidente della Regione o un suo delegato;
- b) dall'Assessore regionale competente o un suo delegato;
- c) dal direttore della struttura regionale competente in materia o un suo delegato;
- d) da un rappresentante della Consulta degli studenti regionale con incarico attribuibile a rotazione a cadenza annuale.

4. Possono, altresì, essere componenti del Comitato per il Servizio, un rappresentante del personale docente, uno del personale ATA e il coordinatore, o un suo delegato, del Forum regionale delle associazioni genitori nella scuola (FoRAGS), previa specifica intesa con l'Ufficio scolastico regionale, nonché un rappresentante della dirigenza scolastica e uno dell'Ordine professionale degli psicologi, previa specifica intesa.

5. Il Comitato per il Servizio resta in carica fino alla fine della legislatura e comunque continua a svolgere i propri compiti fino alla data di insediamento del nuovo Comitato.

6. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i compiti del Comitato per il Servizio; con regolamento interno sono disciplinate le relative modalità di organizzazione e funzionamento.

7. L'istituzione del Comitato per il Servizio non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito; pertanto, non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

8. Il Comitato per il Servizio valuta, in accordo con l'Ordine degli psicologi, l'opportunità di programmare eventi formativi per sviluppare e consolidare buone prassi professionali del Servizio.

Art. 7.

Regolamento regionale di attuazione e integrazione

1. La Giunta regionale, sentiti il Comitato per il Servizio e le commissioni consiliari competenti in materia, adotta il regolamento regionale di attuazione e integrazione del Servizio nel quale sono definiti, in particolare:

- a) gli schemi tipo delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1;
- b) le linee guida di cui all'articolo 4, comma 1;
- c) l'ambito territoriale di cui all'articolo 4, comma 2;
- d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
- e) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi di cui all'articolo 5, nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate;
- f) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'organizzazione e attuazione del Servizio;
- g) la previsione di una eventuale fase sperimentale del Servizio, non superiore a tre anni, che comprenda una adeguata valutazione di efficacia.

Art. 8.

Abrogazione

1. L'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo all'istituzione del servizio regionale di psicologia scolastica, è abrogato.

Art. 9.

Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati in relazione alle misure e agli strumenti previsti per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 06 «Servizi ausiliari all'istruzione» della missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa



denominata «Spese per il servizio di psicologia scolastica», con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per l'anno 2026 ed euro 750.000,00, per l'anno 2027 derivate dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. All'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse concernenti il Programma fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027, Obiettivo di Policy 4 «Un'Europa più sociale», Priorità 3 «Inclusione Sociale».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

26R00224

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2026, n. 3.

Bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale n. 7 del 15 gennaio 2026)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 3

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 35/2 del 30 dicembre 2025.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 15 gennaio 2026, n. 3 - Bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Bilancio di previsione finanziario 2026-2028

Art. 1.

Stato di previsione delle Entrate

1. Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio di competenza 2026-2028, per l'importo di euro 5.635.198.467,40 per l'esercizio finanziario 2026, di euro 5.526.328.146,90 per l'esercizio finanziario 2027 e di euro 5.497.697.870,41 per l'esercizio finanziario 2028.

2. È approvato in euro 8.909.271.259,59 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2026, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 555.253.146,14, stimata al 1° gennaio 2026.

Art. 2.

Stato di previsione delle Spese

1. Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2026-2028, per l'importo di euro 5.635.198.467,40 per l'esercizio finanziario 2026, di euro 5.526.328.146,90 per l'esercizio finanziario 2027 e di euro 5.497.697.870,41 per l'esercizio finanziario 2028.

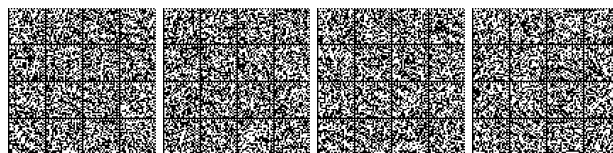
2. È approvato in euro 8.129.584.991,46 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2026.

Art. 3.

Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2026-2028

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, il bilancio di previsione della Regione Abruzzo per il triennio 2026-2028 si compone dei seguenti prospetti:

- a) prospetto relativo al bilancio di previsione 2026-2028 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unità di voto);
- b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2026-2028 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unità di voto) e titoli;
- c) prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2026-2028;
- d) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2026-2028;
- e) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2026-2028;
- f) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
- g) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;
- h) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
- i) prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;



l) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

n) allegato a/1 risultato di amministrazione quote accantonate; allegato a/2 risultato di amministrazione quote vincolate; allegato a/3 risultato di amministrazione quote destinate;

o) elenco concernente le spese obbligatorie;

p) elenco concernente le spese impreviste;

q) Nota integrativa comprensiva della Nota informativa concernente gli oneri e gli impegni finanziari stimati, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a) il Documento Tecnico di Accompagnamento (D.T.A.), ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);

b) il Bilancio Finanziario Gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.

Art. 4. *Residui attivi*

1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2025, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2026, è pari ad euro 2.897.791.027,95.

Art. 5. *Residui passivi*

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2025, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2026, è pari ad euro 2.561.103.247,27.

Art. 6. *Autorizzazione per accertamenti e riscossioni*

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate, così come risultanti nello stato di previsione per ciascuna unità di voto (tipologie).

Art. 7. *Autorizzazione per impegni e pagamenti*

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascuna unità di voto (programmi).

Art. 8. *Risultato di amministrazione presunto*

1. Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025, indicato alla lettera A del prospetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), è pari ad euro 943.316.641,87. Il totale della parte disponibile del risultato di amministrazione presunto, di cui alla lettera E del prospetto medesimo, è pari ad euro -73.695.071,94.

Art. 9.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, nello stato di previsione del Titolo I della Spesa, nell'ambito di Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie per un importo pari ad euro 1.879.349,20 nell'esercizio finanziario 2026 e ad euro 2.679.446,77 per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028.

2. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, con propria determinazione il dirigente del Servizio bilancio dispone il prelevamento di somme dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi nello specifico elenco.

Art. 10.

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, nello stato di previsione del Titolo I della spesa, nell'ambito di Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del Fondo di riserva per le spese impreviste per un importo pari ad euro 21.584,66 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.

2. I prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, nello stato di previsione della spesa del Titolo 1, nell'ambito di Missione 20, Programma 01, è autorizzata nell'anno 2026 l'iscrizione del Fondo di riserva di Cassa, per un importo pari ad euro 150.000.000,00.

2. I prelevamenti dal predetto Fondo sono disposti, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, con determinazione del dirigente del Servizio bilancio.

Art. 12.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

1. Ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed in applicazione dei principi generali e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui rispettivamente agli Allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, nell'ambito di Missione 20, Programma 02, Titoli 1 e 2 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo pari ad euro 2.386.394,35 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 e di parte capitale, per un importo pari ad euro 236,68 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028.

Art. 13.

Fondo rischi da contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata l'iscrizione del Fondo rischi da contenzioso per la copertura delle passività potenziali derivanti da contenziosi in essere per un importo pari ad euro 1.135.164,22 per l'esercizio finanziario 2026 e ad euro 4.410.965,89 per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028.

Art. 14.

Anticipazioni di Tesoreria

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 69 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, nell'ambito di Titolo 7, Tipologia 100 dello stato di previsione dell'entrata e nell'ambito di Missione 60, Programma 01 dello stato di previsione della spesa, non sono autorizzate iscrizioni di somme per contrarre anticipazioni di cassa.



Art. 15.

Autorizzazione all'indebitamento

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e dall'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), nonché dalle previsioni di cui all'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel triennio 2026-2028 è autorizzata la contrazione di mutui ovvero di altre forme di indebitamento consentite dall'ordinamento vigente, per l'importo massimo complessivo di euro 93.698.576,34, di cui euro 33.378.409,24 per l'esercizio 2026, euro 33.744.140,27 per l'esercizio 2027 ed euro 26.576.026,83 per l'esercizio 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono impiegate per il sostenimento delle correlate spese di investimento di cui all'elenco previsto dall'art. 11, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche.

3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il debito di cui al comma 1, per una durata non superiore ad anni trenta e ad un tasso massimo pari a quello di cui alla Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con oneri a carico dello Stato di importo pari o inferiore a quello di cui all'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), ovvero a quello applicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

4. L'indebitamento di cui ai commi precedenti può essere assunto anche mediante ricorso a Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ovvero alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

5. La spesa annua relativa all'ammortamento ed all'eventuale preammortamento dei mutui di cui sopra, comprensiva dei corrispondenti oneri fiscali, è stimata in euro 1.004.073,62 per l'esercizio 2026, in euro 3.023.222,64 per l'esercizio 2027 ed in euro 4.837.745,58 per l'esercizio 2028 e trova copertura nell'ambito degli stanziamenti di cui a Missione 50, Programmi 01 e 02, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

6. Le rate di ammortamento relative agli esercizi successivi al 2028 trovano copertura nell'ambito delle pertinenti leggi di bilancio.

7. Ai fini del reperimento delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria degli interventi volti alla realizzazione dell'immobile da adibire a Sede Unica della Regione Abruzzo in Pescara, nell'esercizio 2026 l'Ente può autorizzare il ricorso ad ulteriore indebitamento, nei termini che verranno definiti con successivo provvedimento normativo e ciò previa puntuale quantificazione dei connessi oneri ed in presenza delle condizioni di legge.

Art. 16.

Autonomia del Consiglio regionale

1. Ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, nell'ambito di Missione 01, Programma 01, Titolo 1 della spesa, è previsto uno stanziamento di euro 28.135.413,85 per l'annualità 2026, di euro 28.303.957,08 per l'annualità 2027 e di euro 28.303.957,08 per l'annualità 2028 e nell'ambito di Missione 01, Programma 12, Titolo 2 della spesa, è previsto uno stanziamento in conto capitale di euro 345.000,00 per l'annualità 2026 e di euro 150.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028.

2. Le corrispondenti dotazioni di entrata e di spesa del bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2026-2028 si conformano per l'effetto agli importi di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e successive modifiche, è approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2026-2028, di cui al verbale consiliare n. 31/8 del 25 novembre 2025, allegato alla presente legge, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, da adottarsi in occasione del primo provvedimento utile.

Art. 17.

Variazioni al bilancio

1. Il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio, autorizzate ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, ai sensi del medesimo art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sono autorizzate le variazioni del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, le variazioni previste dall'art. 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, sono autorizzate dal dirigente del Servizio Bilancio del Dipartimento Risorse con appositi provvedimenti.

4. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati nella sezione dedicata ai bilanci del sito internet della Regione.

Art. 18.

Variazioni al bilancio derivanti dalla promulgazione e pubblicazione di leggi regionali

1. Nelle more della modifica alla legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'adozione del regolamento di contabilità regionale di cui all'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Regionale che conseguono alle disposizioni di leggi regionali sono adottate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale.

2. Ai fini dell'avvio delle procedure propedeutiche alle variazioni di cui al comma 1, successivamente alla promulgazione delle leggi regionali da parte del Presidente della Regione, la Direzione generale della Regione, contestualmente all'invio al BURAT, trasmette tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le leggi regionali promulgate ai Dipartimenti regionali competenti per materia all'attuazione degli interventi ivi previsti.

3. Il Dipartimento competente per materia all'attuazione della legge trasmette la richiesta di variazione al Servizio competente in materia di bilancio nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge regionale.

4. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, il Servizio competente in materia di bilancio, sulla base della richiesta del Dipartimento competente per materia all'attuazione della legge di cui al comma 3, adotta e presenta alla Giunta regionale la proposta di variazione di cui al comma 1.

5. Nel caso di motivata impossibilità a provvedere nei termini stabiliti dai commi 3 e 4, il Servizio bilancio e il Dipartimento competente per materia comunicano al direttore generale l'impossibilità a procedere, ai fini della successiva informativa al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale.

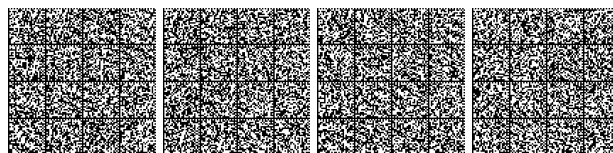
6. La Direzione generale della Regione, tenuto conto delle criticità rilevate nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, può proporre alla Giunta regionale l'adozione di direttive generali volte a promuovere la semplificazione delle procedure amministrative. Le predette direttive generali sono approvate sentita la Commissione consiliare competente in materia di bilancio.

Art. 19.

Annullamento dei diritti di credito

1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.

2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in euro 30,00.



Art. 20.

Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione

1. I bilanci relativi agli Enti, Agenzie ed altri organismi dipendenti dalla Regione, da trasmettere entro il termine ultimo del 30 novembre dell'esercizio precedente rispetto a quello di riferimento, sono approvati, previo parere favorevole del Dipartimento competente per materia, con proposta del medesimo Dipartimento, mediante provvedimento della Giunta regionale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono inviati, a titolo informativo, alla Commissione di vigilanza del Consiglio regionale.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 35/2 del 30 dicembre 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis)

26R00089

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 gennaio 2026, n. 3.

Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 6 del 2 febbraio 2026)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026

1. Al fine di far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 le autorizzazioni di spesa di cui alla tabella 1 del comma 2 dell'art. 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, previste per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, e per le finalità dell'art. 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni. sono incrementate per gli importi seguenti:

											Variazioni		
Normativa di riferimento	Missione	Programma	TITOLO	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	2026	2027	2028
L.R. 13/2020 ART. 3 L.R. 13/2022 Art. 9 L.R. 23/2024 Art.2, c.1	11	2	1	1	4	117318	FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI PARTE CORRENTE CONSEGUENTI ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CRISI E DI EMERGENZA REGIONALE DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	EBT	1		20.000.000,00	0,00	0,00
L.R. 9/2019 ART. 39 L.R. 13/2022	16	2	1	10	4	348123	FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE DELLA PESCA	ET	1		5.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE											25.000.000,00	0,00	0,00

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al fine di far fronte ai danni causati nel settore dell'agricoltura, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2026 la spesa di 5.000 migliaia di euro destinata a spese correnti, da iscriverne in un apposito «Fondo per gli interventi conseguenti allo stato di crisi e di emergenza regionale di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura» (Missione 16, Programma 1).

3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi conseguenti ai danni causati da eventi eccezionali per i quali viene dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2020, individuati dai commissari delegati per l'emergenza nominati ai sensi del medesimo art. 3 della legge regionale n. 13/2020, il Ragioniere generale è autorizzato a effettuare le eventuali variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere su differenti capitoli gli stanziamenti dei capitoli istituiti per le suddette finalità, per adeguarli al piano dei conti integrato e garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli, ferma restando la spesa complessivamente prevista per ciascuno dei medesimi capitoli.

4. Le risorse del Fondo regionale per gli interventi di parte corrente conseguenti alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza di cui all'art. 3 della legge regionale n. 13/2020 (Missione 11, Programma 2, capitolo 117318) possono essere destinate, nella misura che sarà stabilita ai sensi del comma 3 del medesimo art. 3 e comunque per un importo non inferiore a 5.000 migliaia di euro, anche al finanziamento di interventi, da attuare per il tramite di IRFIS-FinSicilia S.p.a., finalizzati a sostenere le attività di gestione di stabilimenti balneari e le altre attività ricadenti sui litorali che hanno subito perdite significative e sospensioni di attività economiche a causa degli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, al fine di ripristinare la normale operatività ed evitare ripercussioni di ordine ambientale e sanitario.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è costituito un apposito *plafond* nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, la cui disciplina attuativa, che prevederà la pubblicazione di apposito avviso pubblico, è stabilita con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive.

6. Il Dipartimento regionale della protezione civile, su richiesta del Dipartimento regionale delle attività produttive, è autorizzato a trasferire le risorse stanziare, comprensive degli oneri di gestione, a IRFIS-FinSicilia S.p.a. che provvede ad effettuare i pagamenti in favore dei soggetti beneficiari.

7. In considerazione dello stato di emergenza dovuto alla calamità dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 gli interventi di cui al presente articolo non sono subordinati alla regolarità contributiva fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia.

8. I titolari di concessioni demaniali marittime che hanno subito gravi danni a causa degli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 sono esentati dal pa-

gamento dei canoni concessori relativi all'annualità 2026 per le concessioni demaniali marittime di competenza regionale aventi finalità:

- a) turistico-ricreativa;
- b) sportiva;
- c) nautica da diporto;
- d) cantieristica navale;
- e) ricadenti nelle aree portuali di competenza regionale interessate dagli eventi calamitosi.

9. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 8 sono quantificate per l'esercizio finanziario 2026 in 10.036 migliaia di euro (Titolo 3, Tipologia 100, capitolo 2871).

Art. 2.

Esenzione pedaggi autostradali

1. Per il periodo dall'1° febbraio al 31 maggio 2026 è disposta l'esenzione dal pagamento del pedaggio sull'autostrada A18 nei caselli di Taormina, Giardini Naxos e Roccalumera. Al fine di limitare gli effetti finanziari dei mancati incassi derivanti dalla predetta esenzione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2026 la spesa di 800 migliaia di euro in favore del Consorzio autostrade siciliane (Missione 10, Programma 5).

Art. 3.

Modifiche all'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, in materia di Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

1. All'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «è articolata in tre sottocommissioni distinte per materia» sono sostituite dalle parole «è articolata in quattro sottocommissioni distinte per materia».

b) al comma 2 le parole «le tre sottocommissioni» sono sostituite dalle parole «le quattro sottocommissioni».

2. La deliberazione della giunta regionale di cui al comma 2 dell'art. 73 della legge regionale n. 9/2021, come modificato dal presente articolo, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Variazioni al bilancio della regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B» discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, pari a complessivi euro 40.836.000,00 per l'eser-



cizio finanziario 2026, si provvede mediante riduzione, per il medesimo importo e per il medesimo esercizio finanziario, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 - Tabella «A» - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 gennaio 2026

SCHIFANI

*Assessore regionale
per l'economia
DAGNINO*

(Omissis)

26R00084

LEGGE 19 febbraio 2026, n. 4.

Norme riguardanti gli enti locali.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 10 del 24 febbraio 2026)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni in materia di permessi
e licenze degli amministratori locali*

1. All'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Quanto previsto al comma 1 si applica anche ai componenti delle giunte comunali invitati a partecipare ai consigli comunali.».

2. I comuni, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane sono autorizzati a prevedere, previa apposita delibera del consiglio, con oneri a loro carico:

a) che il diritto di assentarsi dal servizio di cui all'art. 20, comma 2, primo periodo, della legge regionale n. 30/2000 si estenda all'intera giornata nella quale si svolge la seduta della commissione;

b) che il diritto di assentarsi dal servizio di cui all'art. 20, comma 3, primo periodo, della legge regionale n. 30/2000 si estenda all'intera giornata nella quale si svolge la riunione;

c) che i componenti degli organi esecutivi dei comuni, dei liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, dei consigli dei liberi Consorzi comunali, dei Consigli metropolitani e dei consigli circoscrizionali nonché i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni, dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane possano assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di sessanta ore lavorative al mese, elevate a settantadue ore per i sindaci, i presidenti dei liberi Consorzi comunali e i Sindaci metropolitani nonché per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

Art. 2.

*Disposizioni in materia
di gettoni di presenza e indennità*

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «da 200.001 a 500.000 abitanti.» sono aggiunte le parole «Ai consiglieri dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposto il gettone di presenza previsto per i comuni della fascia demografica successiva.»;

b) dopo le parole «stessa classe demografica» sono aggiunte le parole «, fatta eccezione per il presidente del consiglio dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti al quale è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 60 per cento di quella prevista per il sindaco. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono incrementare del 50 per cento, con oneri a loro carico, le indennità spettanti agli assessori e ai presidenti e vicepresidenti dei consigli comunali.».

Art. 3.

*Norme in materia
di rappresentanza di genere nelle giunte comunali*

1. All'art. 12, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni le parole «La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.» sono sostituite dalle parole «La giunta è composta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i generi. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.».



2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Norme riguardanti i comuni in dissesto finanziario o con piani di riequilibrio finanziario

1. Il contributo regionale previsto per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni è erogato, per quanto riguarda i trasferimenti agli enti locali, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno di ciascun anno, previo invio al competente dipartimento regionale degli elenchi nominativi dei soggetti stabilizzati e dell'importo della spesa effettivamente sostenuta nell'anno precedente da parte degli enti che hanno proceduto alle assunzioni.

Art. 5.

Modifica termini per rimborso somme del fondo di rotazione per la progettazione

1. Al comma 7 dell'art. 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, le parole «nel termine di cinque anni» sono sostituite dalle parole «nel termine di otto anni».

Art. 6.

Tagliando antifrode

1. All'art. 12 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato “tagliando antifrode”, che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna.».

2. Il primo comma dell'art. 32 del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente estraе dalla cassetta o scatola una scheda e, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa. L'elettore si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e, una volta compiuta l'operazione di voto, consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.».

3. Ai maggiori oneri discendenti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 28.800 per l'esercizio finanziario 2026, in euro 70.200 per l'esercizio finanziario 2027 e in euro 72.000 per l'esercizio finanziario 2028, si provvede a valere sulle disponibilità finanziarie della Missione 1, Programma 7, capitolo 190515.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla prima tornata elettorale a decorrere dall'anno 2026.

Art. 7.

Disposizioni sul secondo turno per le elezioni alla carica di sindaco

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti parole:

«Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinuncia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, al secondo turno il candidato alla carica di sindaco è eletto nel caso in cui riporti un numero di voti validi pari alla metà più uno dei votanti al secondo turno. Ove non venga raggiunto il *quorum* prescritto, la nuova elezione è indetta alla prima tornata elettorale utile dall'accertamento dei risultati. Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni.».

2. Dopo il comma 8 dell'art. 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

«8-bis. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinuncia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, al secondo turno il candidato alla carica di sindaco è eletto nel caso in cui riporti un numero di voti validi pari alla metà più uno dei votanti al secondo turno. Ove non venga raggiunto il *quorum* prescritto, la nuova elezione è indetta alla prima tornata elettorale utile dall'accertamento dei risultati. Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni.».

Art. 8.

Abrogazione dell'art. 61 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3

1. L'art. 61 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 è abrogato.

Art. 9.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

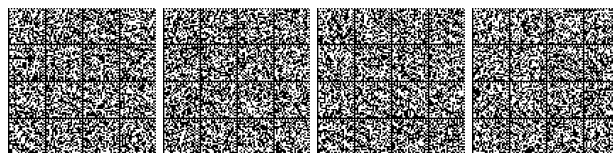
Palermo, 19 febbraio 2026

SCHIFANI

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e per la funzione pubblica
ad interim*
SCHIFANI

(Omissis).

26R00090



LEGGE 13 marzo 2026, n. 5.

Riconoscimento di Comiso «Città della pace».

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 14 del 20 marzo 2026)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi

1. La Regione, in coerenza con i principi della Costituzione, della Carta delle Nazioni Unite e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, opera per la giustizia sociale e la cooperazione tra i popoli e riconosce e promuove la pace come diritto fondamentale della persona e delle comunità.

Art. 2.

Comiso «Città della pace»

1. La Regione, in ossequio ai principi di cui all'art. 1, riconosce Comiso come «Città della pace».

Art. 3.

Comitato «Comiso Città della pace»

1. Al fine di definire iniziative volte alla diffusione delle idee di pace e al dialogo permanente tra le genti, in armonia con le finalità della legge regionale 20 giugno 2019, n. 11, è istituito il comitato «Comiso Città della pace».

2. Il comitato è composto dal Presidente della Regione o suo delegato, dall'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana o suo delegato, dal sindaco di Comiso o suo delegato e dal Presidente del libero Consorzio comunale di Ragusa o suo delegato. Possono partecipare al comitato i deputati regionali eletti nel collegio di Ragusa, un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale di Ragusa e i rettori delle Università di Palermo, Catania, Messina ed Enna o loro rispettivi delegati.

3. I componenti del comitato, presieduto dal Presidente della Regione, restano in carica per tre anni.

4. La partecipazione al comitato non prevede alcun onere economico.

Art. 4.

Compiti del comitato

1. Il comitato propone alla Giunta regionale, al libero Consorzio comunale di Ragusa e al Comune di Comiso, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati anche a carattere internazionale, iniziative e progetti a sostegno della cultura della pace nel Comune di Comiso e nel territorio della regione.

2. I componenti del comitato sono autorizzati, ciascuno per quanto di propria competenza, a fornire supporto organizzativo e a mettere a disposizione beni mobili e immobili degli enti dagli stessi rappresentati per le iniziative di cui all'art. 5.

Art. 5.

Settimana internazionale della pace

1. Ogni anno il comitato, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4, elabora il programma della «Settimana internazionale della pace» durante la quale possono essere organizzati convegni, conferenze, tavole rotonde, mostre di arte e fotografia, rappresentazioni teatrali e cineforum, festival e concerti, attività culturali e manifestazioni per la valorizzazione e la diffusione del valore della pace.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

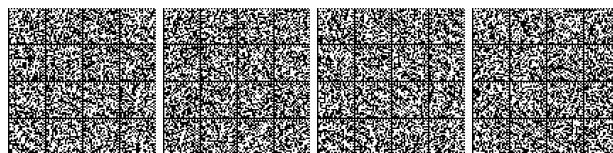
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 2026

SCHIFANI

(Omissis).

26R00116



MODALITÀ PER LA VENDITA

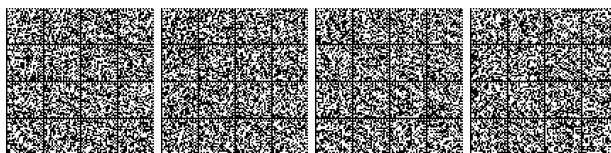
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

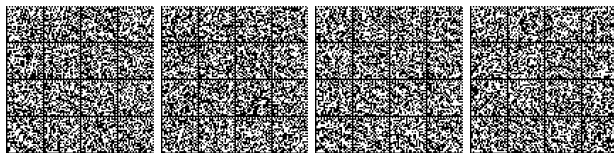
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

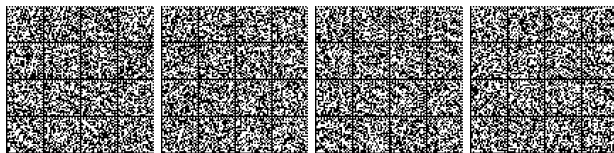
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

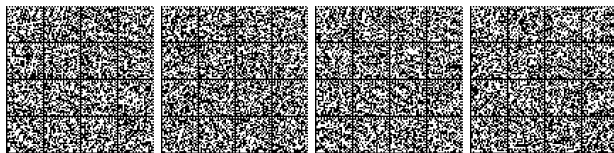
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 2,00

